



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- Prof. Avv. Antonio Gambaro	Presidente
- Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi	Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla	Membro designato dalla Banca d'Italia
- Dott. Mario Blandini	Membro designato dal Conciliatore Bancario (estensore)
- Avv. Paolo Bertazzoli Grabinski Broglio	Membro designato dalla Banca d'Italia e nominato, in via provvisoria, quale supplente del componente effettivo designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 16 settembre 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

### FATTO

Il ricorrente, con reclamo del 18 giugno 2009, nella qualità di titolare di una carta bancomat emessa dall'intermediario, lamentava la clonazione della propria carta e la conseguente effettuazione, nel periodo dal 3.2.2009 al 10.4.2009, di numerosi prelievi da lui non richiesti, per un importo complessivo di € 1.683,02.

La banca, dopo avere avviato gli accertamenti del caso, respingeva la richiesta, rilevando: a) che dovesse escludersi la clonazione della carta; b) che il blocco della carta fosse avvenuto con grave ritardo (tre mesi dopo il primo addebito contestato), dichiarando di essere disposta a rivalutare la vicenda "in presenza di documentazione attestante la diligenza nella custodia della carta e la impossibilità di avere eseguito i movimenti contestati".

A tale richiesta, il ricorrente dava riscontro offrendo: dichiarazione del datore di lavoro su orario del ricorrente; scheda delle operazioni contestate; denuncia ai CC.; scheda riepilogativa dei prelievi normalmente effettuati dal ricorrente.

La banca, a questo punto, riconosceva l'importo delle operazioni effettuate mediante la banda magnetica della carta ma non quelle effettuate mediante la lettura del microchip e del suo pin (€ 1293,02).

Il legale del ricorrente replicava che era ingiusto addebitare gli importi delle operazioni effettuate a Milano, laddove era dimostrato l'orario abituale di lavoro che tratteneva il ricorrente in altra località.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Poiché la Banca resisteva, il cliente presentava il ricorso reiterando le richieste e le argomentazioni svolte nel reclamo.

Al ricorso resisteva la Banca che, con le controdeduzioni del 21 maggio 2010, ribadiva la propria posizione, rilevando, quanto alle operazioni effettuate mediante l'uso della carta e del pin, che la tecnologia sottesa all'uso del microchip fosse "non clonabile".

### **DIRITTO**

Il Collegio premette che la regola generale che presiede all'attività volta a pervenire all'adozione di una corretta soluzione della controversia è quella fissata nell'art.2697/1 cod.civ., dettando che "chi vuol far valere un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento".

Analizzando i dati fattuali allegati dal ricorrente per confortare la pretesa vantata prima con il reclamo e, poi, con il ricorso, si rileva che questi prendono le mosse dalla premessa secondo cui la carta del ricorrente sarebbe stata clonata. La clonazione costituisce, dunque, il fatto costitutivo del diritto vantato, considerandosi che, nella ipotesi di clonazione, la responsabilità delle operazioni abusive grava sulla emittente della carta e non sul titolare, vittima della clonazione.

Alla stregua di tale premessa, ritenuta inapplicabile la disciplina contrattuale dell'ipotesi in cui la carta sia stata sottratta, smarrita per quanto dichiarato espressamente dal ricorrente nella denuncia ai Carabinieri ("il mio bancomat non è stato mai oggetto di smarrimento/furto; non ho mai prestato a nessuno il mio bancomat"), il ricorso in esame non può essere accolto.

### **P.Q.M.**

Il Collegio, preso atto di quanto rappresentato dall'intermediario e dei rimborsi da questi effettuati, non accoglie la parte residua del ricorso.

### **IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
ANTONIO GAMBARO